

Allegato 1: “Nuovi standard di qualità tecnici ed amministrativi necessari per lo svolgimento delle funzione di Esperto verificatore” .

L'esperto verificatore, per essere iscritto nell'apposito elenco provinciale, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti-standard:

1. Recapito: indirizzo postale, recapito telefonico e/o cellulare, n° fax, indirizzo e-mail.
2. Codice fiscale o partita iva e dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e fiscale.
3. Polizza di assicurazione di responsabilità civile senza franchigia con un massimale non inferiore a 5.000.000 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di verifica;
4. Tesserino di riconoscimento che riporti in intestazione “Esperto verificatore - Provincia Autonoma di Trento” , a lato una foto tessera recente, ed inoltre i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di iscrizione all'elenco provinciale degli esperti verificatori;
5. Adeguata dotazione informatica per compilazione e spedizione su foglio elettronico dell'elenco delle verifiche effettuate così come previsto dai punti 4.2. e 4.3. dell'allegato III del DM 11 aprile 2011;
6. Adeguata strumentazione tecnica e adeguati dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle verifiche, nonché individuazione di laboratorio specializzato presso il quale saranno svolte le prove ed i controlli non distruttivi, eventualmente necessari a supporto delle verifiche;
7. Possesso o disponibilità delle norme tecniche di riferimento;
8. Garantire il proprio rapporto di terzietà, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 9 Decreto Presidente della Provincia 20 novembre 2007 n° 25-105/Leg. e, ai sensi dell'allegato I del DM 11 aprile 2011 e della circolare del Ministero del Lavoro n°21/2011 del 8/8/2011,
 - di non essere progettista, costruttore, fornitore, installatore acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica;
 - di essere indipendente da tali soggetti e di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio ed integrità professionale in relazione all'attività di verifica delle attrezzature sottoposte a verifica, ovvero di attrezzature similari in concorrenza;
9. Operare direttamente all'effettuazione delle verifiche. Sono vietate le forme dirette od indirette di subappalto salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
10. Operare all'attività di verifica, nel rispetto dei termini temporali di scadenza e secondo le modalità previste nell'allegato II del DM 11 aprile 2011 e, per quanto non previsto, secondo i “Criteri, modalità e indirizzi tecnici per l'effettuazione delle verifiche periodiche” già pubblicati nel 2009 dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;